



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "APERTURA OBBLIGATORIA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEL PERIODO ESTIVO DOPO LE LIBERALIZZAZIONI DISPOSTE DAL GOVERNO CENTRALE?" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA SCANDEREBECH IN DATA 7 MAGGIO 2012.

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

- l'apertura obbligatoria estiva degli esercizi pubblici nel periodo estivo era stata regolamentata tramite una deliberazione di Giunta del 9 marzo 2010 (mecc. 2010 01200/016), successivamente integrata con la deliberazione del 12 aprile 2011 (mecc. 2011 02135/016), che prevedeva turni di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, programmati per trienni a rotazione e quindi dal 2010 al 2012, chi quindi non ha tenuto aperto negli ultimi due anni scatta l'imposizione di apertura nelle due settimane centrali di agosto;
- con precedente interpellanza (mecc. 2011 01139/002) si erano sollevate diverse criticità di tale deliberazione;

CONSIDERATO CHE

- è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale di sabato (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53) il testo del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che quindi diventa effettivo e di dominio pubblico in tutti i dettagli, che all'articolo 1, comma 2, recita: "Le disposizioni recanti i divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e dall'esercizio delle attività economiche sono, in ogni caso, interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi istituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e libera e secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli

obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica". All'articolo 1 comma 4 si legge: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 4 comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'Economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione delle virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti";

- il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge, n. 111 del 15 luglio, è intervenuto in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo, altresì, quale termine per l'adeguamento degli ordinamenti regionali e comunali alla nuova disciplina, il 1 gennaio 2012; l'articolo 35, al comma 6, infatti, ha aggiunto un'ulteriore lettera d-bis), all'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006, per cui "ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, [...], le attività commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:[...] d bis) in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";
- il recente Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 23 dicembre 2011, intervenendo nuovamente sulla materia, ha inteso realizzare una piena ed omogenea liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, eliminando qualsiasi vincolo; il comma 1 dell'articolo 31, infatti, modificando l'articolo 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 223 del 2006, ha fatto venir meno entrambe le condizioni poste dal precedente Decreto Legge n. 98 del 2011: la liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura, quindi, diviene permanente, e non più solo sperimentale, e, soprattutto, vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte;

- il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e, quindi, quello di massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche (ivi compresi tutti gli esercizi commerciali) tuttavia, sono stati, per così dire, mitigati, dalla possibilità di porre vincoli e restrizioni, anche se limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale connessi principalmente alla tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza del patrimonio artistico-culturale, dell'ordine pubblico e, comunque, nel rigoroso rispetto dei principi di necessità proporzionalità e non discriminazione (articolo 1, comma 2, del Decreto Legge n. 1, del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012);
- in quest'ottica, è evidente che, solo dopo un attento e capillare monitoraggio delle singole realtà territoriali, eventuali misure di limitazione o di condizionamento dell'esercizio delle attività economiche (anche in materia di orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali), potranno, di fatto, essere considerati leciti in quanto rispondenti ai sopra esposti principi e, quindi, introdotti previo un adeguato bilanciamento degli interessi complessivamente coinvolti;
- le citate disposizioni sono adottate in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale - sancendo, così, la prevalenza della legge statale sulle previgenti legislazioni regionali - ed, inoltre, non intervengono sulla previsione di un termine dilatorio di adeguamento, per cui sono da ritenere di immediata applicazione;
- a fronte dei ricorsi presentati alla Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni, si registrano numerose resistenze da parte di molti amministratori locali nel recepire ed attuare appieno lo spirito "liberalizzatore" del legislatore;

VERIFICATO CHE

- l'Amministrazione Comunale di Torino intende mantenere valida una deliberazione di Giunta del 9 marzo 2010 (mecc. 2010 01200/016), avente ad oggetto il programma di apertura obbligatoria degli esercizi pubblici nel periodo estivo (relativamente al TURNOC di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - coincidente con il periodo dal 6 agosto al 18 agosto 2012);
- nella deliberazione (mecc. 2010 01200/016) viene richiamato sia l'articolo 17 della Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, che al comma 3, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce che "il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge", sia l'articolo 21, comma 10 del Regolamento

della Città di Torino, che, per la disciplina dell'attività di somministrazione e bevande, prevede che durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minimo di apertura non deve essere inferiore ad ore sei;

- dalla deliberazione (mecc. 2010 01200/016) risulta che: il Comune di Torino, in applicazione della previgente normativa, adottava a seguito di incontri con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, una programmazione sperimentale triennale composta da turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei mesi estivi in quanto, in base alle attuali abitudini della popolazione residente, in tale periodo molte persone restano in città ed inoltre il territorio cittadino è anche meta di turisti (deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2007); per tali ragioni, considerati, altresì, gli indubbi risultati positivi, si è deciso di confermare anche per il futuro la decisione di prevedere turni di apertura obbligatoria degli esercizi pubblici nei mesi estivi ed, in seguito ad incontri tenuti con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, si è convenuto di definire che il periodo in cui appare necessario programmare l'apertura degli esercizi pubblici corrisponde alle due settimane centrali di agosto, atteso che nel mese di luglio non si sono mai riscontrate criticità nella copertura del servizio;
- la deliberazione mecc. 2011 02135/016 integra la precedente mecc. 2010 01200/016 limitando le prescrizioni e circoscrivendole;
- nella deliberazione mecc. 2011 02135/016 viene richiamato, infatti, che la zona turistica (così come indicata dalla deliberazione di Giunta del 23 febbraio 2010 mecc. 2010 00912/016) necessita dell'apertura dei pubblici esercizi solamente per garantire un servizio ai turisti;
- sempre nella medesima deliberazione (mecc. 2011 02135/016) viene richiamato l'articolo 20 della Legge Regionale n. 38/2006, il quale tra l'altro demanda ogni applicazione dell'articolo a successiva legge statale;
- anche alla luce della circolare della Regione Piemonte prot. n. 3096/DB0500 del 7 marzo 2012, la quale, tra l'altro, "nel ribadire che le scelte comunali per le individuazione di disposizioni di limitazione necessitano sempre di rigorosa motivazione in merito all'interesse pubblico perseguito" precisa che "non possono mai costituire motivo imperativo di interesse generale ragioni di tipo economico fondate sulla presunta relazione fra domanda e offerta o sulla saturazione della rete per eccesso di offerta, né sulla troppo bassa redditività degli esercizi commerciali";

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se non si ritiene opportuno chiarire, in maniera definitiva ed inequivocabile, se la predetta

deliberazione comunale (mecc. 2011 02135/016) possa mantenere ancora la sua validità o se piuttosto, alla luce della nuova normativa, non sia doveroso, oltre che opportuno, per l'Amministrazione Comunale di Torino, riconsiderare l'intera questione anche e soprattutto previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le principali associazioni dei consumatori;

- 2) se i provvedimenti regionali o comunali di pianificazione e di programmazione territoriale o temporale dell'offerta di prodotti e servizi al consumatore, dettati unicamente da finalità di tipo meramente economico e turistico (come le delibere comunali di cui in premessa), si pongano in violazione con le nuove disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali o se piuttosto rientrino nei casi di limitazioni e restrizioni ammissibili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ed, in ogni caso, quali misure, ritenga opportuno l'Amministrazione adottare per uniformarsi alle nuove norme statali.

F.to Federica Scanderebech